

Oggetto: Eliminazione della Svizzera dal DM 4 maggio 1999.

ABSTRACT

Il Decreto del 20 luglio 2023, emanato dal MEF, ha previsto l'eliminazione della Svizzera dai Paesi *black list*, con decorrenza differita al 2024.

Il decreto 20 luglio 2023 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che elimina la Svizzera dalla *black list* delle persone fisiche, di cui al DM 4 maggio 1999, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 175 del 28 luglio 2023. Il decreto è stato emanato ai sensi dell'art. 12, comma 3, della L. n. 83/2023.

Effetti sulla residenza fiscale delle persone fisiche

Ai sensi dell'art. 2, comma 2-bis, del TUIR si considerano residenti in Italia, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dall'Anagrafe della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori appartenenti alla lista del DM 4 maggio 1999. La rimozione della Svizzera dalla lista comporta l'eliminazione della presunzione di residenza. Di conseguenza, per i cittadini italiani emigrati in Svizzera la prova della eventuale residenza nel territorio dello Stato dovrà essere fornita dall'Amministrazione finanziaria.

La norma prescrive che l'efficacia della modifica decorra dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di pubblicazione in G.U. del suddetto decreto. Pertanto, la modifica avrà effetto a partire dal 2024.

Ai sensi dell'art. 12 della citata L. n. 83/2023, restano ferme tutte le disposizioni dell'ordinamento nazionale applicabili fino al periodo di imposta di pubblicazione del decreto, nonché ogni attività di accertamento effettuata in conformità di tali disposizioni. In altre parole, con riferimento al 2023, continua a gravare sul contribuente l'onere della prova circa la residenza in caso di trasferimento in Svizzera.

Continueranno a trovare applicazione, in caso di conflitto di residenza, le c.d. *tie-breaker rules*, previste dall'art. 4 della Convenzione Italia-Svizzera, che individuano, quali criteri per la valutazione della residenza, l'abitazione permanente, il centro degli interessi vitali, il luogo di soggiorno abituale, ecc..

Effetti in materia di violazioni della normativa sul monitoraggio fiscale

L'eliminazione della lista avrà un impatto significativo sul monitoraggio fiscale e sulle norme ad esso collegate:

- a) non sarà più applicabile il raddoppio delle sanzioni ex art. 5 del D.L. n. 167/1990 per i beni e le attività finanziarie non dichiarate nel quadro RW;
- b) non si applicherà la presunzione per cui gli investimenti e le attività finanziarie detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al DM 4 maggio 1999 si considerano costituite, salvo prova contraria, con redditi sottratti a tassazione (art. 12, comma 2, primo periodo, del D.L. n. 78/2009);
- c) non sarà applicabile il raddoppio dei termini di accertamento per le violazioni *sub b)* e, più in generale, per le violazioni sul monitoraggio fiscale (art. 12 commi *2-bis* e *2-ter* del D.L. n. 78/2009).

Le predette disposizioni, quindi, non troveranno più applicazione, a partire dal 2024, per gli investimenti e le attività finanziarie localizzate nella Confederazione Elvetica.

La Svizzera rimarrebbe inclusa nella lista di cui al DM 21 novembre 2001, che in passato riguardava l'imputazione per trasparenza del reddito delle CFC *ex art.* 167 del TUIR. Allo stato attuale, ai fini della sussistenza delle suddette penalizzazioni in tema di monitoraggio fiscale, si dovrebbe fare riferimento anche al livello effettivo di tassazione svizzero, calcolato secondo i criteri dell'art. 47-*bis*, comma 1, del TUIR. Tale parametro sostituirebbe, di fatto, la presenza dello Stato estero nella *black list* del DM 21 novembre 2001.

A tal proposito, si evidenzia che le comunicazioni di irregolarità inviate dall'Agenzia delle Entrate precisano che il raddoppio delle sanzioni da quadro RW opera solo se lo Stato in cui sono ubicati i beni è incluso nella *black list* di cui al DM 4 maggio 1999, senza ulteriori specificazioni. In assenza di chiarimenti ufficiali, tale circostanza

dovrebbe essere sufficiente a far propendere per la disapplicazione delle penalizzazioni sopra indicate.

* * *

Restiamo a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Milano, 7 agosto 2023

D&B TAX Accounting S.r.l. STP

* * *

Le opinioni ed informazioni contenute nella presente Circolare hanno carattere divulgativo e non esprimono un parere professionale.

Esse non sono pertanto sufficienti per adottare decisioni operative o per assumere impegni di qualsiasi natura.

La proprietà è di D&B TAX ACCOUNTING S.R.L. STP

Per ulteriori approfondimenti potete contattare i professionisti di riferimento:

Dott.ssa Stefania Barsalini – Dottore Commercialista e Revisore Legale

Dott.ssa Elisabetta Lucchini – Dottore Commercialista e Revisore Legale

Dott. Pierpaolo Vodola – Dottore Commercialista e Revisore Legale

Dott. Angelo Piccardi – Dottore Commercialista